



Università  
degli Studi  
di Palermo



## CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

TRA

ERBAGIL S.r.l. (di seguito, "ERBAGIL"), con sede legale in Telesse Terme (BN) via L. Settembrini 13, 82037, codice fiscale e partita I.V.A.01468980626, indirizzo P.E.C.: erbagil@pec.it in persona del suo legale rappresentante Dott. Vincenzo Benevento (Singolarmente anche definite "la Parte" e collettivamente "le Parti")

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato STeBiCeF), con sede a Palermo, in viale delle Scienze – Edificio 16 - C.A.P.90128, C.F. 80023730825, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it e-mail: dipartimento.stebicef@unipa.it, rappresentato ai fini del presente Accordo dal Direttore pro-tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il suddetto Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente Accordo, giusto D.R. di nomina, rep. n.3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036.

### PREMESSO CHE

- ERBAGIL opera nel campo degli integratori alimentari ed alimenti aifini medici speciali, cosmesi, *medical devices* contenenti sostanze e biocidi nonché corroboranti per l'agricoltura ed è interessata a valutare il meccanismo d'azione e gli effetti di sistemi *carrier* costituiti da argille minerali naturali modificate in grado di modulare il rilascio del principio attivo secondo un determinato stimolo, per la produzione di integratori alimentari, alimenti ai fini medici speciali e farmaci naturali in grado di inibire e/o rallentare i processi di invecchiamento tissutale promuovendola rigenerazione cellulare.
- le parti, ERBAGIL e STEBICEF hanno intenzione di svolgere l'attività di ricerca e che le attività oggetto della collaborazione tra le parti sono





congruenti con le attività istituzionalmente svolte sia dal Dipartimento che da ERBAGIL.

- ai sensi l'art. 66 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- STeBiCeF conferma di essere in possesso di elevata qualificazione in materia;
- lo svolgimento delle attività descritte rientra nei compiti istituzionali di STeBiCeF;
- che STeBiCeF si avvarrà della collaborazione scientifica del Prof. Emerito Renato Noto;
- l'esecuzione delle medesime attività non pregiudica il normale svolgimento della funzione scientifica e didattica della struttura universitaria.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di uno studio, condotto in sinergia tra ricercatori ed esperti nelle materie sopraindicate.

Nello specifico, ERBAGIL e STeBiCeF vogliono portare avanti il progetto di ricerca (nel seguito denominato "Studio") "Messa a punto e caratterizzazione di sistemi di delivery basati su argille minerali modificate e studio dei meccanismi d'azione su sistemi cellulari", sintetizzato nell'Allegato tecnico facente parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2**

#### **Programma delle attività**

Il programma delle attività, concordato tra le parti, è descritto nell'allegato tecnico,



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



parte integrante della presente convenzione.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra le parti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente convenzione.

### **Art. 3**

#### **Durata e luogo di esecuzione**

Le attività oggetto della presente convenzione dovranno concludersi entro 31 dicembre 2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo.

La presente convenzione è rinnovabile previo accordo scritto delle parti, trasmesso mediante pec.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

### **Art. 4**

#### **Oneri finanziari**

Per l'esecuzione dello Studio non è dovuto alcun compenso a STeBiCeF da parte di ERBAGIL. Quest'ultima si impegna esclusivamente a provvedere al finanziamento dello Studio e quindi a sostenere i costi di reagenti, solventi, materiale di consumo, materie prime e materiale vario di laboratorio, che saranno consegnati a STeBiCeF.

### **Art. 5**

#### **Responsabilità scientifica**

I responsabili scientifici designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono:

- per ERBAGIL: **Dr. Domenico Montesano**



- per STeBiCeF: **Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa e Dott.ssa Marina Massaro.**

#### **Art. 6**

##### **Riservatezza e Utilizzazione dei risultati**

STeBiCeF si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti ERBAGIL, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno. Qualora STeBiCeF intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderà con ERBAGIL i termini e modi delle pubblicazioni.

#### **Art. 7**

##### **Proprietà dei risultati**

I risultati delle elaborazioni effettuate, concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di esclusiva proprietà di ERBAGIL.

I responsabili scientifici, di cui al precedente art. 6, concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite da ERBAGIL per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi della presente convenzione siano, al termine delle attività previste, riconsegnate da STeBiCeF alla stessa.

#### **Art. 8**

##### **Regole di divieto uso nome e/o logo**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi,



straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

#### **Art. 9**

##### **Copertura assicurativa e sicurezza**

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento dello Studio che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le



misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **Art. 10**

##### **Recesso**

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte mediante pec. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 11**

##### **Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, la convenzione potrà essere risolta previa diffida ad adempiere, trasmessa alla controparte mediante pec.

#### **Art. 12**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), entrambe le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti nel corso della presente convenzione, siano trattati



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



esclusivamente per la finalità della convenzione stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito dalle parti.

#### **Art. 13**

##### **Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.

#### **Art. 14**

##### **Registrazione e imposte di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" sono a carico di ERBAGIL.

#### **Art. 15**

##### **Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione operativa, si fa rinvio alle norme generali di legge.

\*\*\*

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per il Dipartimento STeBiCeF  
il Direttore  
Prof. Vincenzo Arizza

Per la ERBAGIL SRL  
Il legale rappresentante  
Dr. Vincenzo Benevento

**Firmato digitalmente da:  
Vincenzo Arizza  
Data: 20/12/2023 16:51:36**



**Università  
degli Studi  
di Palermo**



## ALLEGATO TECNICO – SINTESI ATTIVITA' DI RICERCA

Convenzione tra Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche e ERBAGIL S.R.L.

### PROGETTO:

“Messa a punto e caratterizzazione di sistemi di delivery basati su argille minerali modificate e studio dei meccanismi d'azione su sistemi cellulari”

Relativamente al progetto i Responsabili Scientifici di STeBiCeF si impegnano a realizzare sistemi *carrier* e di *delivery* basati su argille minerali modificate *ad hoc*, che possano rilasciare i principi attivi secondo un determinato stimolo (pH, temperatura, ossido/riduzione ecc.), valuteranno il grado di incapsulamento dei vari principi bioattivi nei nanomateriali ottenuti, effettueranno una caratterizzazione dal punto di vista chimico-fisico dei nanomateriali ottenuti. Inoltre, si valuterà la stabilità chimica dei bioattivi dopo incapsulamento in argilla e si studierà la cinetica di rilascio bioattivi incapsulati nei nanomateriali considerati. Lo studio sarà completato con una verifica in vitro dell'attività biologica dei sistemi realizzati tramite lo studio della vitalità cellulare, dei meccanismi d'ingresso dei nanosistemi realizzati e dei target molecolari coinvolti in differenti processi biologici.